

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4624

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLO, BORGHESE

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica

Presentata il 4 agosto 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il termine generico di « rievocazione storica » si intendono le attività che, attraverso iniziative d'intrattenimento con personaggi in abiti storici appropriati e allestimenti appositamente realizzati, operano un'efficace azione di promozione della conoscenza storica e della cultura tipiche dei luoghi.

In sostanza, il termine « rievocazione storica » indica, quindi, il proporre al pubblico in modo fondato e credibile avvenimenti, personaggi, mestieri artigianali e rituali civici, come ad esempio i palii, del proprio passato storico.

Pertanto, la rievocazione storica non può prescindere da una fase preliminare di studio, ricerca, approfondimento, sperimentazione pratica e apprendimento. Metodologia fondamentale per la fase di studio che deve precedere la realizzazione di qualsiasi rievocazione storica è la corretta lettura e

interpretazione delle testimonianze relative al fenomeno storico per il quale si intende allestire l'iniziativa: *a)* fonti primarie di ogni tipo (archivistiche, ambientali, iconografiche, orali eccetera) *b)* fonti indirette (testi di storia generale, libri e ricerche di storia locale eccetera). Nell'ambito della rievocazione storica si possono individuare tre categorie principali:

a) l'« evento rievocativo », un evento per lo più di piazza realizzato generalmente da amministrazioni locali e basato sull'apporto fondamentale del volontariato, teso a promuovere attraverso il coinvolgimento diretto di una grande parte della popolazione il ricordo di un evento o fenomeno storico, di un personaggio ovvero di un'epoca circoscritta, legati al proprio territorio. Tali eventi vedono equamente ripartite l'attenzione all'aspetto spettacolare e alla fedeltà storica;

b) l'« evento ricostruttivo », un evento con le medesime finalità rievocative del precedente, ma che circoscrive il più possibile l'arco temporale e tematico della propria azione in favore della massima fedeltà in sede di realizzazione e di utilizzo di abiti, attrezzature, musiche, pietanze, accessori e ambientazioni che dovranno il più possibile richiamare i reperti originali a cui si rifanno. Nell'ambito dell'evento ricostruttivo si individuano:

1) la « *Living History* » (o storia vivente); la riscoperta cioè del passato in ogni sua espressione (civile, tecnologica, scientifica, artistica o militare) e nella sua accezione più grande;

2) il « *Re-enactment* »; la ricostruzione di un preciso evento storico, sia esso militare, civile, religioso, del quale si mettono in scena i fatti e lo svolgimento;

c) il « gruppo storico », una struttura associazionistica senza scopo lucro, non legata a una particolare manifestazione, ma finalizzata alla divulgazione di una specifica parte della società civile, militare, religiosa di una particolare epoca storica. Come per l'evento ricostruttivo, anche per il gruppo storico l'attenzione è in *primis* rivolta alla fedeltà con cui ripropone, fin nei minimi dettagli, tutto il proprio equipaggiamento e la propria attrezzatura.

Pertanto, sarà dalle finalità esplicitamente dichiarate dai soggetti interessati a organizzare o partecipare a rievocazioni storiche ovvero dalla tipologia della loro attività storico-ricostruttiva che questi potranno rientrare in una delle tre categorie citate.

L'Italia è il Paese in cui si può assistere al maggior numero di solennità medioevali e di rievocazioni storiche; in ogni regione d'Italia vi sono magnifiche manifestazioni

che fanno rivivere le atmosfere del passato e soprattutto nei piccoli borghi è possibile assistere agli eventi con le tradizioni più antiche. Durante le rievocazioni è possibile ammirare persone con splendidi abiti d'epoca ricreati con grande attenzione e provare specialità culinarie ormai quasi dimenticate.

Si tratta di eventi e di ricostruzioni che rappresentano una ricchezza enorme, autentici giacimenti culturali da sostenere e da promuovere, anche in considerazione della loro ricaduta economica e sociale. Proprio nei giorni di svolgimento delle manifestazioni storiche numerosi centri riescono a farsi scoprire da migliaia di persone, rievocando antiche tradizioni, vecchi mestieri e specialità enogastronomiche del passato. Le rievocazioni, all'interno delle comunità in cui sono inserite, creano forte spirito di aggregazione e offrono uno spettacolo che, oltre al piacere ludico, è un reale mezzo di promozione culturale, sociale e turistica.

Tali iniziative permettono al cittadino e anche al turista di essere attratto e di visitare borghi di rara bellezza, a volte non compresi negli itinerari turistici: città, paesi e borghi che rappresentano parte dell'inestimabile patrimonio storico-artistico italiano. Inoltre, le rievocazioni storiche sono un elemento di aggregazione e di integrazione sociale, poiché la ricostruzione dell'ambientazione storica richiede la massiccia partecipazione attiva di tutta la comunità.

La finalità di questa proposta di legge è quella di promuovere e di sostenere molte realtà che mirano a conservare e a tutelare le specificità culturali, storico-geografiche e in particolar modo quelle legate alle tradizioni linguistiche delle varie regioni d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato riconosce le manifestazioni storiche culturali quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria ed economico del Paese, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini.

2. Sono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio rispettando criteri di veridicità, di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti realizzati su basi documentata.

ART. 2.

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quale fattore di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale;

b) la diffusione delle associazioni e degli eventi di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associazioni e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli

eventi spettacolari, culturali e divulgativi a essa connessi, sul territorio;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio;

f) l'attivazione di sinergie operative con le istituzioni scolastiche, con le università, con il settore turistico, con il patrimonio ambientale e con i beni culturali, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

g) la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

ART. 3.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica culturale, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. Il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica per le spese relative alle loro attività nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.

3. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tra le associazioni e

le manifestazioni di rievocazione storica culturale.

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0054420